

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Roma

Ricorso ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm.

dell'associazione "ITALIASTATODIDIRITTO.", con sede a Milano, via Serbelloni n. 7 (cod. fisc. 97833570159), in persona della sua Presidente e legale rappresentante Avv. Simona Viola (cod. fisc. VLISNM62P55F205V), rappresentata e difesa ai fini del presente ricorso e del successivo giudizio, anche in via disgiunta tra loro, in virtù di procura apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., dagli Avv.ti Prof. Eugenio Bruti Liberati (cod. fisc. BRTGNE59E28Z404A, pec eugeniobrutiliberati@avvocatopec.com), Prof. Aldo Travi (cod. fisc. TRVLDA52C22B300R; pec aldo.travi@busto.pecavvocati.it), Valeria Gioffré (cod. fisc. GFFVLR82B48D869M, pec valeria.gioffre@busto.pecavvocati.it) ed Emanuela Quici (cod. fisc. QCUMNL63M55H501L, pec emanuelaquici@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultima in Roma, via Antonio Bertoloni, 35, e all'indirizzo di posta elettronica certificata eugeniobrutiliberati@avvocatopec.com

contro

- il Ministero per la Pubblica Amministrazione (cod. fisc. 80243510585), in persona del Ministro in carica;
- il Ministero della Giustizia (cod. fisc. 80184430587), in persona del Ministro in carica;
- il Ministero dell'Interno (cod. fisc. 97420690584), in persona del Ministro in carica;

nonché nei confronti di

- dr. Giuseppe Busia, nato a Nuoro il 15 marzo 1969;
- dr.ssa Laura Valli, nata il 20 dicembre 1959;
- dr. Luca Forteleoni;
- avv. Paolo Giacomazzo (cod. fisc. GCMPLA58D16G224Q), nato a Padova il 16 aprile 1958;

- avv. Consuelo del Balzo (cod. fisc. DLBCSL75B66H501C), nata a Roma il 26 febbraio 1975;

al fine di ottenere

l'accertamento del silenzio mantenuto dai Ministeri resistenti sull'istanza presentata via pec il 23 settembre 2020 dall'Associazione ricorrente, con richiesta di accesso ai documenti concernenti le procedure seguite e i criteri applicati dai Ministeri resistenti per la designazione del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, e per ottenere una pronuncia che ordini ai Ministeri resistenti l'esibizione di tali documenti.

Illustrazione del fatto

1. “ITALIASTATODIDIRITTO.” (d’ora in avanti “Italiastatodidiritto”) è un’associazione costituita a Milano il 10 dicembre 2018 (ns. doc.to n. 1). Ha come scopo sociale quello di difendere e promuovere, anche in sede giurisdizionale, i principi e gli istituti dello Stato di diritto, della democrazia liberale rappresentativa e del federalismo europeo (così dispone espressamente lo statuto dell’associazione – ns. doc.to n. 2).

2. L’Autorità nazionale anticorruzione è un’autorità indipendente che svolge, come è noto, funzioni fondamentali per la prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e per la regolazione dei contratti pubblici.

La nomina del suo presidente e dei suoi componenti è disciplinata dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modif. dall’art. 5 d.l. 1 agosto 2013, n. 101, e dall’art. 10 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che oggi prevede: “*L’Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione*”. Lo stesso comma prosegue disponendo che “*Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica,*

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.”.

Componenti del consiglio di Anac erano stati in passato magistrati ordinari e amministrativi e docenti universitari di cui erano note l’*“elevata professionalità”*, l’*“indipendenza”* e la *“comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione”*. Si trattava del dr. Raffaele Cantone, magistrato ordinario, del cons. Michele Corradino, magistrato amministrativo, e dei prof. Francesco Merloni, Ida Nicotra e Nicoletta Parisi. In seguito alla scadenza del loro mandato, con due decreti del Presidente della Repubblica recanti la data del 11 settembre 2020 sono stati nominati il nuovo Presidente e i nuovi componenti di ANAC: presidente è stato nominato il dr. Giuseppe Busia, mentre sono stati nominati componenti la dr.ssa Laura Valli, il dr. Luca Forteleoni, l’avv. Paolo Giacomazzo e l’avv. Consuelo del Balzo (cfr. ns. doc.ti n. 4 e n. 5).

3. Le nuove nomine del Presidente e dei componenti di ANAC hanno suscitato un vivace dibattito. Le designazioni effettuate dai Ministeri competenti sono state criticate da parte di alcuni giuristi che hanno sostenuto che in particolare non sarebbe stato rispettato il criterio *«di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione»* (cfr. la lettera aperta del 13 agosto 2020 sottoscritta da sedici giuristi, pubblicata su diversi quotidiani – ns. doc.to n. 6).

In considerazione di tali critiche e della circostanza che tuttavia con i due decreti cit. dell’11 settembre 2020 venivano nominati il Presidente e i componenti precedentemente designati, Italiastatodidiritto presentava via pec al Ministro per la Pubblica Amministrazione, al Ministro della Giustizia e al Ministro dell’Interno, quali Ministri competenti per le designazioni, un’istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi

dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, come modif. dal d.lgs. 97/2016. Con tale istanza l'associazione chiedeva ai Ministeri che avevano effettuato le designazioni di ricevere copia dei *“documenti attestanti le procedure seguite e i criteri applicati per tali designazioni”*.

La richiesta veniva presentata il 23 settembre 2020 (ns. doc.to n. 3) e in essa era espressamente precisato che l'associazione istante era pienamente consapevole del dovere di effettuare il trattamento dei dati e dei documenti forniti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La richiesta, tuttavia, riceveva riscontro solo da parte del Ministero della Giustizia, che con nota del 25 settembre 2020 peraltro si limitava a trasmettere copia degli atti relativi al suo concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione (doc. 7).

Né il Ministero per la Pubblica Amministrazione, né il Ministero dell'Interno davano alcuna risposta.

Restava, quindi, fermo l'interesse dell'Associazione a ricevere i *“documenti attestanti le procedure seguite e i criteri applicati per tali designazioni”*.

4. Ciò premesso, l'associazione Italiastatodidiritto propone ricorso, ai sensi dell'art. 116 cod.proc.amm., rilevando quanto segue:

Motivi del ricorso

Ammissibilità e fondatezza della richiesta di accesso civico generalizzato; inosservanza da parte delle amministrazioni intime del dovere di dar corso alla richiesta di accesso.

La richiesta di accesso presentata dall'Associazione Italiastatodidiritto risulta conforme ai principi sanciti dall'art.5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modif. dal d.lgs. 97/2016, in tema di accesso civico generalizzato, a maggior ragione alla luce delle finalità specifiche perseguite dalla stessa disposizione (*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*). La richiesta di accesso riguarda due procedure di nomine di componenti di un'autorità di consistente

rilevanza istituzionale, in relazione alle quali la legge richiede il riscontro di precisi requisiti di competenza, di esperienza e di indipendenza anche dai partiti politici. D'altra parte non risulta configurabile alcuna delle ragioni ostative previste dalla legge rispetto a tale accesso civico.

L'accesso civico può pertanto avere legittimamente ad oggetto la documentazione relativa alle procedure seguite e ai criteri applicati per le designazioni effettuate dai Ministeri competenti, per esempio al fine di conoscere sulla base di quali criteri siano stati selezionati i candidati per le designazioni (si tenga presente che non risulta avviata alcuna procedura di consultazione pubblica), se ai fini della designazione sia stato dato peso a criteri di appartenenza politica (come è stato prospettato nella lettera aperta di alcuni giuristi cit.), come siano stati prescelti i soggetti poi designati.

La possibilità di accedere a tali documenti assume una rilevanza ancora maggiore alla luce dei compiti istituzionali assegnati dalla legge ad ANAC.

Nello stesso tempo, su tale richiesta di accesso, i Ministeri intimati, con la sola parziale e insufficiente risposta del Ministero della Giustizia, non hanno dato riscontro, nonostante quanto disposto dall'art.5, comma 6, d.lgs. 33/2013 e succ. modif. Di conseguenza, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta (la richiesta è stata presentata, come si è già segnalato, il 23 settembre 2020), l'associazione si vede costretta a proporre ricorso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 e succ. modif., e chiede al collegio di assumere i provvedimenti previsti dall'art. 116 cod. proc. amm.

Conclusioni

Per le ragioni sopra esposte, l'associazione ricorrente chiede che il collegio accerti che i Ministeri resistenti non hanno provveduto sull'istanza presentata via pec il 23 settembre 2020 dall'Associazione ricorrente, per l'accesso ai documenti concernenti le procedure seguite e i criteri applicati dai medesimi Ministeri per la designazione del Presidente e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, e ordini a tali Ministeri l'esibizione di tali documenti entro un termine non superiore a trenta giorni, stabilendo le relative

modalità.

Si produrranno in giudizio i seguenti documenti:

1. atto costitutivo dell'associazione "ITALIASTATODIDIRITTO.";
2. statuto dell'associazione "ITALIASTATODIDIRITTO.";
3. richiesta di accesso presentata via pec da "ITALIASTATODIDIRITTO." il 23 settembre 2020;
4. d.P.R. 11 settembre 2020 di nomina del nuovo presidente di ANAC;
5. d.P.R. 11 settembre 2020 di nomina dei nuovi componenti di ANAC;
6. lettera aperta del 13 agosto 2020 di alcuni giuristi pubblicata su quotidiani nazionali;
7. Ministero della Giustizia, nota prot. n. 32527 del 25 settembre 2020 e relativi allegati.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il presente ricorso concerne una controversia di valore indeterminato in materia di accesso a documenti amministrativi e che pertanto è dovuto un contributo di Euro 300,00 che sarà corrisposto prima del deposito del ricorso.

Milano, 20 novembre 2020.

Prof. Avv. Eugenio Bruti Liberati
Firmato digitalmente da: Eugenio Bruti Liberati
Data: 20/11/2020 12:36:22

Prof. Avv. Aldo Travi

Avv. Valeria Gioffrè

Avv. Emanuela Quici